



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA COMUNALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE TASSE E AUTORIZZAZIONI DI PARCHEGGIO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) e il Regolamento comunale sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari, in particolare l'art. 16 cpv. 1 lett. f e g RBA,

ORDINA

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le tasse di parcheggio e le agevolazioni di parcheggio nelle zone blu.

CAPITOLO II

Tasse di parcheggio

Art. 2²³⁴

Tasse

Per i parcheggi muniti di parchimetro sono fissate le seguenti tasse d'uso:

AREA DI PARCHEGGIO	STALLI n.º/2	APPARECCHI n.º/2	PERIODO E ORARIO SOGGETTO A PAGAMENTO		TEMPO MASSIMO ora	TARIFA CHF	TARIFFA MINIMA CHF		
Via Leoncavallo	Contrada, lato lago	25	4	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	1	30 min 1.00 60 min 1.50	0.20
	Contrada, lato monte	4	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	1	30 min 1.00 60 min 1.50	0.20
	Piazza d'Armi	7	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	½	30 min 1.00	0.20
	Viadotto S. Monte	31	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	60 min 1.00	0.50
	Piazza del Sole	52	2	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	60 min 0.50	0.50
	Ex Cimitero (parcheggi)	16	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	60 min 1.00	0.50
	Ex Cimitero (camper)	4	1	tutti i giorni	tutti i giorni	24h	24	60 min 1.00	1.00
Via Debarcadere	Riva Azzurra	21	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	15 min 0.20	0.20
	Viale Lungolago							30 min 0.50 60 min 1.00	
Via Valmara	Madonna di Ponte	26	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	60 min 1.00	0.50
Piazza Municipio		31	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	3	30 min 1.00 60 min 1.50 90 min 2.00 180 min 2.50	0.50
Via Costa di Mezzo	Novaledo*	34	1	tutto l'anno	giorni feriali	08.00 - 19.00	11	60 min 1.00	0.50

CAPITOLO III

Agevolazioni di parcheggio

Art. 3¹³

Autorizzazione

¹Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone fisiche e gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche) che risultano legalmente annunciati all'ufficio controllo abitanti nel comparto in cui è stata realizzata la zona blu e precisamente:

- a) i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare; qualora un nucleo familiare detenesse più di un veicolo è possibile richiedere una tessera con al massimo due numeri di targa;
- b) i proprietari di case o appartamenti secondari per un massimo di un veicolo leggero;
- c) gli inquilini di case di vacanza unicamente se non esiste già una tessera come da punto b);
- d) le aziende per un massimo di tre contrassegni ogni frazione di 10 impiegati, per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o per veicoli leggeri immatricolati sotto il nome dei loro dipendenti.
- e) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

²L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

³Le aziende con oltre trenta impiegati hanno diritto ad un massimo di 10 tessere. Restano riservate eccezioni decise dal Municipio in caso di comprovata necessità.

Art. 4

Numero di autorizzazioni

¹Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra bisogni dei residenti, delle aziende e gli interessi degli utenti del comparto. Il Municipio stabilisce per ogni comparto il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate.

²In casi particolari il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.

³La Polizia comunale è incaricata di tenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 5

Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione è limitata al comparto per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 6

Validità

¹Di regola, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).

²Se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 7

Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno, sul quale figurano il numero di targa del veicolo o il nominativo della ditta del richiedente, la zona ed il periodo di validità. Esso viene rilasciato a pagamento avvenuto.

²Per i proprietari di case di vacanza è data facoltà di inserire sull'autorizzazione unicamente il riferimento alla casa o all'appartamento.

³Il contrassegno dev'essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

⁴La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc. è a carico dei beneficiari dell'autorizzazione ed è soggetta ad una tassa di cancelleria di CHF 10.00.

Art. 8

Procedura

¹ Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per i comparti dove è stata introdotta la zona blu, rispettivamente per il parcheggio di Noveledo.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Polizia comunale, corredata dai seguenti documenti:

- a) comprova di domicilio o residenza secondaria per le persone fisiche; estratto aggiornato del Registro di commercio per le aziende (persone fisiche e giuridiche);
- b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione, o l'attestazione del numero totale dei dipendenti nel caso di richiesta di autorizzazione per veicoli immatricolati sotto il nome di dipendenti di aziende;
- c) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'art. 3 cpv. 2)
- d) numero di recapito telefonico; il proprietario del veicolo deve sempre essere reperibile.

³Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione. Nei casi di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. d., la domanda di contrassegno per il dipendente di un'azienda dev'essere inoltrata dall'azienda stessa.

⁴Le richieste sono prese in considerazione in ordine di entrata. Quelle che non possono essere accolte sono riportate in una lista di attesa.

Le autorizzazioni annuali devo essere rinnovate annualmente, entro il 15 gennaio.

Art. 9

Tasse

¹La tassa per il rilascio di un'autorizzazione annuale è fissata in CHF 400.00.

²La tassa per autorizzazioni temporanee è fissata come segue:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - autorizzazioni mensili | chf 60.00 |
| - autorizzazioni settimanali | chf 30.00 |
| - autorizzazioni giornaliere | chf 9.00 |

³La tassa dev'essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.

⁴Nel caso in cui l'avente diritto di un'autorizzazione annuale non usufruisca totalmente del periodo pagato, ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro

rata temporis) del rimanente periodo, dedotti i costi amministrativi fissati a CHF 50.00.

Art. 10

Revoca

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

²Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui siano state fornite informazioni inveritiere, oppure se sono stati commessi degli abusi da parte dell'avente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11

Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona a disco sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 12

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 13

Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 5 dicembre 2016 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(V. Marcacci Rossi)



Il Segretario:

(Avv. G. Cotti)

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale nr. 4379 del 1° aprile 2019 e pubblicata all'Albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dal 5 aprile 2019.

¹Articolo 3 modificato con risoluzione municipale no. 1048 del 21 marzo 2022, modifica pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 25 marzo 2022 al 25 aprile 2022.

²Articolo 2 modificato con risoluzione municipale no. 1428 dell'11 luglio 2022, modifica pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 13 luglio 2022 al 12 settembre 2022.

³Articolo 2 modificato con risoluzione municipale no. 2351 del 17 aprile 2023, modifica pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 19 aprile 2023 al 19 maggio 2023.

⁴Articolo 2 modificato con risoluzione municipale no. 0965 del 7 gennaio 2025, modifica pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 08.01.2025 al 07.02.2025.